

	PROVINCIA DI FERRARA	
	Rif Prot.n.	
	DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA	
	DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE E	
	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST-SISMA DEL CASTELLO ESTENSE, SEDE DELLA	
	PROVINCIA DI FERRARA - CUP F79D24000280001 - CIG BB4B935359	
	Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge tra:	
	PROVINCIA DI FERRARA (Cod.Fisc. 00334500386) rappresentata, ai sensi dell'articolo	
	107 del D.Lgs 267/00, dal suo Dirigente Dott. Andrea Aragusta, dirigente del Settore IV	
	Appalti, Gare e Patrimonio, quale sostituto in caso di temporanea vacanza del dirigente	
	del Settore III Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità, che agisce in	
	esecuzione del Decreto del Presidente n. 54 del 26/03/2026, recante «Nomina dei	
	dirigenti sostituti» (di seguito, "Provincia" o "Stazione appaltante"),	
	e	
	la Dott.ssa RABBI FRANCESCA , impresa individuale, C.F. RBBFNC65P60A944W e P. IVA	
	03708121201, con sede in Viale del Risorgimento n. 31, 40136 Bologna, PEC	
	francesca.rabbi@pec.it, in persona della titolare Francesca Rabbi (di seguito,	
	"Affidataria");	
	<i>si conviene e si stipula quanto segue:</i>	
	PREMESSE	
	– con lettera di invito del 24 marzo 2026 la Provincia ha richiesto a Rabbi	
	Francesca, mediante MePA - RdO n. 6225532, un'offerta per il servizio di	
	Direzione Operativa Restauro relativo all'intervento in oggetto;	
	– la lettera di invito individua, quali prestazioni principali, la supervisione tecnica	
	dell'esecuzione delle opere di restauro, la verifica della qualità e della qualifica	
	1	

	dei materiali, la redazione della documentazione tecnica, grafica e fotografica	
	dell'intervento e il raccordo con gli organi di tutela, per un importo	
	complessivo posto a base dell'offerta pari a euro 21.265,92, oltre eventuali	
	oneri previdenziali e IVA, comprensivo di spese e oneri accessori;	
	– Rabbi Francesca ha presentato in MePA offerta economica pari a euro	
	19.000,00, generata in data 15 aprile 2026, dichiarando di non voler ricorrere	
	al subappalto e di accettare le condizioni della documentazione di	
	affidamento;	
	– con determinazione dirigenziale n. [_____] del [_____] il servizio è stato	
	affidato a Rabbi Francesca per l'importo di euro 19.000,00, oltre eventuali	
	oneri previdenziali e IVA, se dovuti;	
	– le premesse e i documenti richiamati formano parte integrante e sostanziale	
	del presente disciplinare.	
	ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO	
	1. Il presente disciplinare regola l'affidamento del servizio di Direzione Operativa	
	Restauro nell'ambito dell'Ufficio di direzione lavori dell'intervento di riparazione e	
	miglioramento strutturale post-sisma, restauro e rifunzionalizzazione del Castello	
	Estense di Ferrara.	
	2. L'Affidataria esegue il servizio mediante restauratore qualificato ai sensi dell'art.	
	29, comma 7, del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.M. n. 86/2009, sotto il coordinamento	
	del Direttore dei lavori e nel rispetto delle indicazioni del RUP, delle prescrizioni	
	della Soprintendenza competente e degli atti progettuali e contrattuali	
	dell'intervento.	

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto costituisce appalto pubblico di servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Per quanto non espressamente disciplinato dal Codice dei contratti pubblici e dai relativi allegati, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e appalto, ivi compresi gli artt. 1176, 1218, 1228, 1375 e 1655 e seguenti.
2. L'esecuzione del servizio avviene, in particolare, nel rispetto:
 - del D.Lgs. n. 36/2023;
 - del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - del D.M. n. 86/2009, con riferimento alla qualificazione del restauratore di beni culturali e ai relativi settori di competenza professionale;
 - del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle disposizioni applicabili ai cantieri temporanei o mobili, al Piano di sicurezza e coordinamento e agli altri documenti di sicurezza;
 - dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; della legge n. 190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013, del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento della Provincia, per quanto applicabili;
 - del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
3. L'Affidataria assicura l'esecuzione a regola d'arte secondo la diligenza qualificata richiesta dalla natura specialistica del servizio. L'inserimento funzionale nell'Ufficio di direzione lavori non determina alcun rapporto di subordinazione tra la Provincia e il personale dell'Affidataria.
4. L'Affidataria assicura altresì il rispetto di tutte le norme tecniche in vigore

	attinenti le opere edilizie e strutturali, le norme igienico-edilizie, urbanistiche,	
	ambientali, la tutela dei beni artistici, architettonici e del paesaggio, le norme per	
	la prevenzione incendi, le norme per il superamento delle barriere	
	architettoniche, le norme sulle strutture, le norme sugli impianti, ed ogni altra	
	norma tecnica specifica ancorché vigente al momento dello svolgimento della	
	prestazione professionale richiesta.	
	5. L’Affidataria è altresì tenuta al rispetto delle disposizioni del codice civile in	
	materia di prestazione d’opera intellettuale, delle norme che disciplinano	
	l’esercizio della professione, del relativo codice deontologico e di ogni altra	
	disposizione legislativa, regolamentare o tecnica vigente applicabile alle	
	prestazioni affidate.	
	ART. 3 – NATURA E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE	
	1. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a euro	
	16.259.168,70, di cui euro 12.729.767,66 quale importo stimato dei lavori	
	comprensivo degli oneri della sicurezza; nell’ambito di tali lavori, l’importo	
	stimato delle opere afferenti alla categoria OS2A, comprensivo degli oneri della	
	sicurezza, è pari a euro 1.154.548,97.	
	2. La Direzione Operativa Restauro riguarda le lavorazioni di restauro e	
	conservazione e, più in generale, le fasi di cantiere che comportano interazione	
	con i beni culturali vincolati, secondo il progetto approvato e le prescrizioni	
	dell’organo di tutela.	
	3. Le prestazioni comprendono:	
	– supervisione tecnica dell’esecuzione delle opere di restauro e conservazione;	

	– verifica della qualità e della qualifica dei materiali forniti, con controllo del corretto stoccaggio in cantiere e, nei limiti delle funzioni e delle deleghe ricevute dal Direttore dei lavori, autorizzazione al loro impiego;	
	– redazione e aggiornamento della documentazione tecnica, grafica e fotografica dell'intervento, comprese le relazioni sulle attività svolte e le schede conservative;	
	– raccordo tecnico con gli organi di tutela, per il tramite del Direttore dei lavori e/o del RUP quando richiesto, ai fini delle approvazioni in corso d'opera, delle verifiche e delle ispezioni;	
	– collaborazione con il Direttore dei lavori nella verifica della regolare esecuzione delle lavorazioni di restauro e della loro conformità al progetto, alle prescrizioni dell'organo di tutela e alle clausole contrattuali;	
	– segnalazione tempestiva di difformità, criticità conservative, materiali o modalità esecutive non conformi, nonché di ogni circostanza che richieda valutazioni o determinazioni del Direttore dei lavori, del RUP o della Soprintendenza;	
	– assistenza, per quanto di competenza, alle operazioni di collaudo e alla predisposizione della documentazione finale relativa agli interventi di restauro.	
	4. Le attività ulteriori che risultino sostanzialmente nuove rispetto all'oggetto dell'affidamento non possono essere eseguite né remunerate senza preventiva autorizzazione scritta della Provincia e senza la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE	

	1. L’Affidataria opera in stretto raccordo con il RUP e sotto il coordinamento del	
	Direttore dei lavori. Il restauratore incaricato risponde della propria attività	
	direttamente al Direttore dei lavori per le funzioni assegnate nell’ambito	
	dell’Ufficio di direzione lavori.	
	2. La presenza in cantiere è assicurata in misura adeguata alla natura e all’andamento	
	delle lavorazioni di restauro e ogniqualevolta sia richiesta dal Direttore dei lavori o	
	dal RUP con congruo preavviso, compatibilmente con eventuali situazioni di	
	urgenza. Ai fini della stima del corrispettivo posto a base dell’affidamento sono	
	state assunte indicativamente circa 575 ore complessive di presenza nell’arco della	
	durata dei lavori. Le attività sono documentate con rapporti o verbali di	
	sopralluogo, corredati, quando necessario, da documentazione fotografica e	
	grafica.	
	3. L’Affidataria segnala senza ritardo al Direttore dei lavori e, nei casi di particolare	
	gravità o urgenza, anche al RUP, ogni difformità, degrado, rischio, materiale o	
	modalità esecutiva non conforme, nonché ogni circostanza che richieda	
	valutazioni o determinazioni dell’organo di tutela o che possa incidere su tempi,	
	costi, qualità o modalità di esecuzione delle lavorazioni.	
	4. I rapporti formali con l’esecutore dei lavori e gli ordini di servizio competono al	
	Direttore dei lavori. L’Affidataria e il professionista da essa designato possono	
	impartire indicazioni tecnico-operative esclusivamente nei limiti delle funzioni e	
	delle deleghe ricevute e non possono autorizzare varianti, maggiori spese, nuovi	
	prezzi o prestazioni extra-contrattuali né assumere impegni in nome e per conto	
	della Provincia.	
	5. Tutti i verbali, rapporti, rilievi, fotografie, schede conservative, elaborati e dati	
	prodotti sono tempestivamente trasmessi al Direttore dei lavori/RUP e conservati	

	negli ambienti digitali indicati dalla Provincia, in formati leggibili e, ove richiesto,	
	modificabili e interoperabili. La registrazione deve essere particolarmente	
	tempestiva per lavorazioni, condizioni conservative o fasi operative non più	
	accertabili successivamente.	
	ART. 5 – INCOMPATIBILITA’	
	1. Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina il conflitto di interessi,	
	l’Affidataria e i professionisti impiegati non potranno partecipare né all'appalto o	
	alla concessione, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi al lavoro pubblico	
	oggetto del presente incarico. Ai medesimi appalto, concessione, subappalti e	
	cottimi non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati ai	
	professionisti, ai sensi dell'art. 2359 C.C. La mancata comunicazione di un conflitto	
	rilevante costituisce grave inadempimento.	
	ART. 6 – ONORARIO	
	1. Il corrispettivo contrattuale è pari a euro 19.000,00 (euro diciannovemila/00),	
	oltre eventuali oneri previdenziali e IVA nella misura di legge, se dovuti.	
	Il corrispettivo deriva dall’offerta economica presentata dall’Affidataria sulla base	
	dell’importo posto a base della richiesta di offerta, pari a euro 21.265,92,	
	determinato con riferimento alla stima delle attività e della presenza in cantiere	
	indicate negli atti di affidamento, fatta salva la verifica e l’adeguamento dei	
	compensi all’effettivo importo finale delle opere-progettate.	
	L’importo potrà essere rideterminato in aumento o in diminuzione qualora, nel	
	corso dell’esecuzione, si renda necessaria una modifica della consistenza delle	
	prestazioni affidate, esclusivamente nei casi e alle condizioni di cui all’art. 120,	

	comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto degli ulteriori limiti	
	previsti dal medesimo articolo. La modifica delle prestazioni e la conseguente	
	variazione del corrispettivo devono essere preventivamente autorizzate e	
	formalizzate dalla Provincia.	
	2. Il corrispettivo è onnicomprensivo di spese, trasferte, sopralluoghi, riunioni,	
	attrezzature ordinarie, documentazione, elaborazioni, comunicazioni,	
	assicurazioni e di ogni onere necessario per l'esatto adempimento delle	
	prestazioni.	
	ART. 7 – DURATA DELL'INCARICO	
	1. L'incarico ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ovvero	
	dalla data dell'eventuale ordine di avvio anticipato disposto nelle forme di legge,	
	e segue le tempistiche del contratto principale di lavori e del relativo Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	
	2. La prestazione si considera regolarmente conclusa alla conclusione dei lavori e, in	
	particolare, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico-	
	amministrativo, ferma restando la consegna completa della documentazione	
	tecnica e conservativa di competenza.	
	3. Le sospensioni, riprese, proroghe o slittamenti del contratto principale	
	determinano il corrispondente adeguamento temporale del servizio, senza	
	automatico diritto a maggiori compensi se non comportano nuove o maggiori	
	prestazioni. Eventuali effetti economici sono disciplinati esclusivamente secondo	
	il D.Lgs. n. 36/2023 e previa formale autorizzazione della Provincia.	
	4. L'Affidataria non può sospendere unilateralmente l'esecuzione, salvo i casi previsti	
	dalla legge o un ordine scritto della Provincia.	

	ART. 7 BIS MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'ONORARIO	
1.	Non è prevista anticipazione del prezzo. Il corrispettivo è liquidato previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP, con il supporto del Direttore dei lavori per gli aspetti tecnico-operativi, mediante fatturazioni periodiche autorizzate dal RUP in relazione alle attività effettivamente svolte e documentate, entro il limite dell'importo contrattuale, e con saldo alla conclusione dell'incarico.	
2.	Le fatture sono emesse esclusivamente previa autorizzazione del RUP e devono riportare almeno il CIG, entrambi i CUP, l'oggetto dell'incarico, gli estremi del provvedimento di affidamento, il conto corrente dedicato e il codice univoco ufficio UFWK05.	
3.	In ragione delle diverse fonti di finanziamento dell'intervento, la Provincia può richiedere l'emissione di fatture separate o la ripartizione degli importi secondo le indicazioni contabili comunicate dal RUP, senza modifica dell'importo complessivo dovuto.	
4.	Il pagamento è effettuato nei termini di legge dal ricevimento di fattura regolare e completa, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e della corretta esecuzione delle prestazioni. In caso di fattura irregolare o incompleta, il termine decorre dalla ricezione della documentazione corretta.	
	ART. 7 TER – VARIAZIONI O INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE	
1.	Qualsiasi variazione o incremento delle prestazioni può essere disposto e remunerato esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, previa autorizzazione e formalizzazione della	

	Provincia.	
	ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	
	1. Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per il presente affidamento	
	diretto non è richiesta garanzia provvisoria.	
	2. Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, non è richiesta la garanzia	
	definitiva, in considerazione dello sconto offerto, della comprovata solidità dell’Af-	
	fidataria, del contenuto importo contrattuale e della natura specialistica e circo-	
	scritta delle prestazioni affidate. Si tiene altresì conto del fatto che l’Affidataria ha	
	dichiarato di non ricorrere al subappalto e che la liquidazione del corrispettivo è	
	subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni; tali circo-	
	stanze determinano un limitato rischio economico per la Stazione appaltante e	
	rendono non proporzionata, rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’affida-	
	mento, la richiesta della garanzia definitiva.	
	3. L’Affidataria ha prodotto polizza di responsabilità civile professionale/aziendale n.	
	111629598, emessa da Groupama – Dinamica Plus Impresa, con massimale di euro	
	500.000,00, decorrenza 09/06/2026 e scadenza 08/06/2027, idonea a coprire i	
	rischi derivanti dall’esecuzione delle attività affidate. La copertura deve	
	permanere senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.	
	4. L’Affidataria trasmette tempestivamente ogni rinnovo, appendice o variazione della	
	polizza. La perdita o l’inefficacia della copertura, ove richiesta quale requisito	
	dell’affidamento, costituisce grave inadempimento.	
	ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1. L’Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti	

	dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni e utilizza, per i	
	movimenti finanziari relativi al contratto, il conto corrente dedicato comunicato	
	alla Provincia nell'ambito della RdO MePA n. 6225532, indicando i soggetti	
	delegati a operare sul medesimo.	
	2. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dalla	
	legge, ivi compresa la risoluzione del contratto nei casi stabiliti dalla normativa	
	vigente.	
	ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIA	
	1. L’Affidataria esegue le prestazioni con la diligenza qualificata richiesta dall’attività	
	specialistica e risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile,	
	dell’operato dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari utilizzati	
	nell’esecuzione del contratto, ferma la responsabilità professionale personale dei	
	soggetti che sottoscrivono atti o assumono specifiche funzioni tecniche.	
	2. Sono a carico dell’Affidataria l’organizzazione dei propri mezzi e del proprio	
	personale, i dispositivi di protezione individuale e ogni onere necessario per	
	l’accesso e l’operatività in cantiere. Essa rispetta le disposizioni del CSE e le regole	
	di sicurezza del cantiere, senza assumere per ciò solo le funzioni proprie del	
	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.	
	3. L’Affidataria comunica immediatamente ogni circostanza che possa incidere sui	
	requisiti di partecipazione, sulla capacità di eseguire il contratto, sulla continuità	
	del servizio o sull’indipendenza nell’esercizio delle funzioni di Direzione Operativa	
	Restauro.	
	4. L’Affidataria non può omettere controlli, registrazioni o segnalazioni di propria	
	competenza confidando esclusivamente nell’attività dell’esecutore dei lavori, del	

	Direttore dei lavori o di altri componenti dell'Ufficio di direzione lavori.	
	ART. 11 - SUBAPPALTO, COLLABORATORI E CESSIONE DEL CONTRATTO	
	1. In conformità agli atti di affidamento e alla dichiarazione resa nell'offerta MePA, l'Affidataria non ricorre al subappalto per alcuna delle prestazioni oggetto del presente contratto.	
	2. Restano ferme le fattispecie che, ricorrendone i presupposti, non si configurano come subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. L'eventuale impiego di soggetti rientranti in tali fattispecie deve essere previamente comunicato alla Provincia e non può comportare alcun maggior onere né eludere il divieto di subappalto assunto in sede di offerta.	
	3. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi espressamente consentiti dalla legge in relazione a modificazioni soggettive dell'operatore economico.	
	ART. 12 - PERSONALE E CONTRATTO COLLETTIVO	
	1. Qualora impieghi personale dipendente nell'esecuzione del servizio, l'Affidataria applica il CCNL Edilizia e Artigianato indicato negli atti di affidamento oppure un contratto collettivo diverso che garantisca tutele equivalenti, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla relativa disciplina attuativa.	
	2. Sono a carico esclusivo dell'Affidataria tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza nei confronti del proprio personale e dei collaboratori. Nessun rapporto di lavoro si instaura tra tali soggetti e la Provincia.	
	3. L'Affidataria assicura il rispetto dei trattamenti economici e normativi inderogabili applicabili e, ove richiesto dalla Provincia, fornisce la documentazione necessaria	

alle verifiche di competenza.

ART. 13 – MODIFICHE, VARIAZIONI E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Nessuna modifica, estensione, riduzione o variazione delle prestazioni può essere eseguita o remunerata se non previamente disposta o autorizzata per iscritto dalla Provincia nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Indicazioni verbali o richieste provenienti dall'esecutore dei lavori non costituiscono titolo per compensi aggiuntivi.

2. La sospensione del servizio può essere disposta nei casi previsti dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 o in conseguenza della sospensione delle lavorazioni cui la Direzione Operativa Restauro è funzionalmente connessa. Durante la sospensione l'Affidataria conserva e mette in sicurezza la documentazione e i dati di propria competenza e svolge gli adempimenti non incompatibili con la sospensione, se richiesti.

3. Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili suscettibili di incidere in modo rilevante sull'equilibrio contrattuale, l'Affidataria ne dà immediata comunicazione motivata al RUP senza sospendere unilateralmente il servizio; restano ferme le disposizioni del Codice in materia di rinegoziazione e modifiche contrattuali

ART. 14 – PENALI

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo imputabile all'Affidataria rispetto a un termine contrattuale essenziale o a un termine specificamente assegnato per iscritto e qualificato come essenziale, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, nel rispetto dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

	2. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo netto	
	contrattuale. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ricorrendone i	
	presupposti.	
	3. Le penali sono applicate previa contestazione scritta e valutazione delle	
	controdeduzioni dell'Affidataria. Non sono applicate per ritardi non imputabili	
	all'Affidataria, purché tempestivamente comunicati e documentati.	
	ART. 15 – RISOLUZIONE, RECESSO E CESSAZIONE DELL'INCARICO	
	1. La Provincia può risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n.	
	36/2023 e dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, nonché per grave o reiterato	
	inadempimento dell'Affidataria, previa contestazione e assegnazione di un	
	congruo termine per adempiere, quando compatibile con la natura della	
	violazione.	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione espressa:	
	– la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;	
	– la violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria;	
	– la perdita dei requisiti professionali, l'insorgenza di cause di esclusione o	
	l'assenza della copertura assicurativa;	
	– la violazione grave o reiterata degli obblighi di riservatezza, integrità,	
	anticorruzione e divieto di pantouflage;	
	– il rifiuto ingiustificato di eseguire le prestazioni, la reiterata assenza nelle fasi	
	rilevanti o l'omessa segnalazione di gravi difformità;	
	– il raggiungimento dell'importo massimo delle penali.	
	3. La Provincia può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art.	
	123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso scritto non inferiore a venti giorni e con	

	riconoscimento delle prestazioni regolarmente eseguite, nonché delle ulteriori	
	somme dovute in base alla medesima disposizione.	
	4. L’Affidataria può recedere dal contratto esclusivamente nei casi previsti dalla	
	legge. Restano ferme le conseguenze derivanti dall’eventuale inadempimento.	
	5. In ogni caso di cessazione l’Affidataria consegna immediatamente alla Provincia	
	tutti gli atti, dati, rilievi, fotografie, schede conservative, eventuali campioni in	
	custodia, elaborati e documenti aggiornati e assicura la collaborazione necessaria	
	al subentro, nei limiti delle prestazioni maturate e dovute.	
	ART. 16 – PANTOUFLAGE	
	1. Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, è fatto divieto di assumere	
	a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato	
	o autonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti della Provincia di Ferrara che	
	negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per	
	conto dell’Ente nei confronti dell’incaricato per i tre anni successivi alla cessazione	
	del Rapporto. La violazione del divieto comporta la nullità del contratto concluso	
	e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni	
	con obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti eventualmente percepiti e	
	accertati.	
	ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO	
	1. L’Affidataria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. 16	
	aprile 2013, n. 62, e dell’art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di	
	Ferrara, da ultimo adottato con decreto del Presidente n. 167 del 24/12/2025, si	
	impegna, pena la risoluzione del rapporto con l’Ente, al rispetto degli obblighi di	

	condotta previsti dai predetti codici, per quanto compatibili. I codici, pur non	
	materialmente allegati, sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella	
	sezione "Statuto e Regolamenti".	
	ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	1. Le Parti si impegnano a esaminare preventivamente in contraddittorio le	
	controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, senza che	
	ciò comporti sospensione delle prestazioni non contestate.	
	2. Per ogni controversia non definita in via bonaria è competente in via esclusiva il	
	Foro di Ferrara. È escluso il ricorso all'arbitrato.	
	ART. 19 - CONSULENTI SPECIALISTICI	
	1. L'Affidataria potrà avvalersi di consulenti di sua fiducia, nei limiti consentiti dalla	
	normativa e dagli atti di affidamento, senza per questo poter richiedere ulteriori	
	compensi e rimborsi, restando unica responsabile delle attività e unico referente	
	nei confronti dell'Amministrazione. Sono a carico dell'Affidataria tutti gli oneri	
	inerenti al rapporto con il proprio personale e con eventuali collaboratori,	
	compresi quelli previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché gli obblighi	
	previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro. Resta fermo quanto stabilito	
	dal presente disciplinare in materia di subappalto e di requisiti professionali dei	
	soggetti impiegati.	
	ART. 20 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI	
	SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016	
	1. In esecuzione del presente disciplinare, il soggetto incaricato effettua trattamento	

	autonomo, sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della Parte II della	
	Tariffa allegata al DPR 26/4/1986 n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 25	
	della tabella allegato B al DPR 642/72.	
	ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI E SOTTOSCRIZIONE	
	1. Ogni comunicazione rilevante ai fini contrattuali è effettuata mediante PEC o	
	attraverso gli strumenti digitali indicati dalla Provincia. Le variazioni dei recapiti	
	producono effetto dalla loro comunicazione scritta.	
	2. L'eventuale nullità o inefficacia di una clausola non determina la nullità dell'intero	
	contratto; la clausola è sostituita dalla disposizione imperativa applicabile o da	
	una previsione che realizzi, per quanto possibile, la medesima funzione	
	economico-giuridica.	
	3. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in forma digitale	
	dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione	
	IL DIRIGENTE della Provincia di Ferrara	
	Dott. Andrea Aragusta	
	sottoscritto con firma digitale	
	L'AFFIDATARIA	
	Francesca Rabbi	
	sottoscritto con firma digitale	

